



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

**Proposta nr. 59 del 17/05/2010 -
Determinazione nr. 1220 del 17/05/2010**

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 - Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per l'attività di "verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308, così come modificato dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243 e dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31) reca, nella parte V “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”,
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” alla parte V, nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera, prevede che l'autorità competente proceda obbligatoriamente, entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, all'adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale (art. 272 comma 2) per gli impianti relativi alle attività individuate alla parte II dell'allegato IV (attività già classificate a ridotto inquinamento atmosferico ai sensi del D.P.R. del 25.07.1991), ferma la possibilità di procedere in merito anche per impianti diversi rispetto a quelli sopra richiamati, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 recante “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” all'art. 3, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 24/06, riporta che sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altre località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272, e 275 del D.Lgs. 152/2006 (lettera c) e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lettera d);
- l'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006 n. 24 specifica, tra l'altro, che il Servizio qualità dell'aria attende agli adempimenti provinciali, in attuazione della legislazione in materia;

- l'attività di “verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g” è inclusa nell’elenco degli impianti ed attività in deroga di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, per i quali l’autorità competente – e quindi la Provincia – deve adottare autorizzazioni di carattere generale;
- il comma 3 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 prevede, fra l’altro, che l’autorizzazione generale stabilisca i requisiti generali della domanda di adesione e possa prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;
- il comma 3 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 prevede il rinnovo ogni 15 anni delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo. In tutti i casi di rinnovo l’esercizio dell’impianto o dell’attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall’adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l’autorità competente non neghi l’adesione;
- a differenza di quanto avvenuto per gli impianti definiti “esistenti” dal D.P.R. 203/88, ora considerati “anteriori al 1988” dal D.Lgs. 152/06, non sono stati fissati i valori limite alle emissioni per gli impianti nuovi e quelli “anteriori al 2006” per cui, in attesa dell’apposito decreto di cui al comma 2 dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06, risulta necessario adottare dei criteri per soppiare a tale carenza;
- è opportuno fare riferimento, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti e le modifiche sostanziali, ai valori limite di emissione dell’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e alle migliori tecniche disponibili per le emissioni convogliate, alle disposizioni dell’allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06 e alle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni diffuse;

RITENUTO opportuno adottare un’autorizzazione a carattere generale conforme alla nuova normativa di cui alla parte V del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO CHE:

- le imprese che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale devono presentare alla Provincia una comunicazione redatta secondo il modulo “*Attività in deroga - Domanda di adesione*”, pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>);
- le condizioni tecniche, il rispetto delle quali è presupposto indispensabile per l’adesione, da parte delle aziende, alle autorizzazioni di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006, art. 272, comma 2), risultano indicate al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- è opportuno che la richiesta di adesione debba essere contestualmente inviata al Comune sede dell’impianto, all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 ed al Dipartimento provinciale di Pordenone dell’ARPA FVG competenti per territorio;
- alla stesura del presente provvedimento ha collaborato anche il Dipartimento provinciale dell’ARPA FVG fornendo il proprio supporto tecnico.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

DETERMINA

di rilasciare, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione generale alle emissioni secondo i 12 articoli seguenti:

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente “autorizzazione di carattere generale” è rilasciata ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06. Possono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale i gestori di attività di “verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno” di cui al seguente articolo.
2. Sono autorizzati in via generale alle emissioni in atmosfera gli impianti e le attività di “verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g” che svolgono le seguenti fasi:
 - preparazione dei prodotti vernicianti
 - applicazione dei prodotti vernicianti liquidi con le seguenti modalità:
 - a spruzzo di vario tipo
 - applicazioni manuali ed assimilabili
 - a spalmatura
 - a velatura
 - ad immersione (impregnazione, cataforesi/anaforesi)
 - flow-coating (a pioggia)
 - applicazione dei prodotti vernicianti in polvere con le seguenti modalità:
 - elettrostatica
 - a letto fluido ed assimilabili
 - appassimento ed essiccazione
 - pulizia delle attrezzature.
3. Le imprese che eserciscono attività o che intendono installare, modificare o trasferire impianti di cui al precedente punto, con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nella presente determinazione, devono presentare alla Provincia apposita domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.Lgs. 152/06.

Art. 2 – MODALITA’ E TEMPI DI ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE

1. I gestori degli impianti o delle attività di cui all'articolo 1 (punti 1 e 2) che intendono aderire alla presente autorizzazione generale prevista dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 (nuovo impianto, modifica sostanziale, trasferimento), presentano preventivamente istanza alla Provincia, utilizzando il modulo “*Attività in deroga - Domanda di adesione*” pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>). Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell’ARPA FVG e all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.
2. I gestori di impianti o delle attività di cui all'articolo 1 (punti 1 e 2), già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203/88 o del D.Lgs. 152/06, possono presentare domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale utilizzando il modulo “*Attività in deroga - Domanda di adesione*”, pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>), allegando, se necessario, un progetto di adeguamento. Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di

competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all' Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.

3. L'adesione alla presente autorizzazione generale comporta per gli impianti di cui al precedente punto 2, la verifica d'ufficio per l'eventuale revoca o modifica degli atti autorizzativi vigenti.

L'adesione, purché presentata entro il termine, consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l'esercizio dell'impianto o delle attività nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione. Per tali soggetti, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dai relativi allegati è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 3 – CAUSE DI DINIEGO ALL’ADESIONE

La Provincia può negare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale, nel caso in cui:

- a) la domanda di adesione non sia compilata in base al modulo “*Attività in deroga - Domanda di adesione*” pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>) in ogni sua parte;
- b) non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale;
- c) vi sia opposizione motivata del Comune o qualche altro ente;
- d) in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che ricadono in una particolare tutela ambientale.

Art. 4 – OBBLIGHI

È fatto obbligo ai soggetti che aderiscono alla presente autorizzazione generale di osservare le seguenti prescrizioni:

- a) nel caso di installazione di un nuovo impianto, trasferimento o modifica sostanziale i gestori devono:
 - presentare preventivamente la richiesta alla Provincia di Pordenone e per conoscenza al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all' Azienda per i Servizi Sanitari n. 6, utilizzando esclusivamente il modulo “*Attività in deroga - Domanda di adesione*” pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>). L'installazione dell'impianto e l'avvio possono essere effettuati solamente dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento da parte della Provincia della richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale. Entro tale termine, la Provincia può negare al soggetto richiedente l'adesione all'autorizzazione di carattere generale;
 - mettere a regime l'impianto entro 6 mesi dalla data di messa in esercizio;
 - qualora le date di messa in esercizio e/o di messa a regime indicate dalla società nella domanda di adesione alla presente autorizzazione non venissero rispettate, comunicarlo tempestivamente alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG;
 - successivamente alla messa a regime e comunque entro il tempo massimo di 45 giorni dalla messa a regime, effettuare le misure analitiche delle emissioni almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e all'ARPA – Dipartimento di Pordenone;
- b) nel caso di impianti già autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203/88 o del D.Lgs. 152/06 si ritengono autorizzati ai sensi della presente autorizzazione generale se dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione, la Provincia non ha negato la stessa. I gestori di detti impianti devono, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale, effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla

- Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo eventualmente già effettuate fino a dodici mesi prima della data di presentazione della domanda, purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento);
- c) le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
 - d) la società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all'appendice 2 – allegato VI – parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) oppure fornendo altra documentazione, tenuta a disposizione presso l'impianto, che attesti gli avvenuti interventi di manutenzione;
 - e) la società, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve compilare la parte II dell'allegato 2 con i dati relativi all'anno precedente e con le modalità ivi descritte, conservandola presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo;
 - f) qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di avviamento e di arresto;
 - g) gli allegati 1 e 2 con i loro contenuti sono da considerarsi parte integrante dei suddetti obblighi.

Art. 5 – ESCLUSIONI

Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/06 in procedura ordinaria:

- 1. in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 2. nel caso siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- 3. nel caso in cui gli impianti e le attività siano, per soglia di consumo di solvente, soggetti alla disciplina di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo all'emissione di composti organici volatili.

Art. 6 – COMUNICAZIONI A SEGUITO DI MODIFICHE

- 1. Deve essere comunicata, altresì, a questa Provincia ed al Comune di competenza:
 - a) ogni eventuale variazione relativa alla modifica dei dati del gestore o della ragione sociale della ditta interessata;
 - b) l'eventuale dismissione dell'impianto, la quale comporterà la decaduta dell'autorizzazione in essere per l'attività.
- 2. In caso di subentro nella gestione dell'impianto o delle attività da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione, utilizzando il modulo "A.G. Domanda di adesione per il subentro" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>) da inviarsi per conoscenza anche al Comune ove ha sede l'impianto o l'attività. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio dell'impianto o delle attività purché l'impianto o le attività rimangano invariati. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l'autorizzazione generale si

considera decaduta per il gestore cedente.

Art. 7 – PERIODO DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E RINNOVO

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 comma 7 della parte quinta del D.Lgs. 152/06, ha una durata di quindici anni, ferma restando la possibilità da parte della Provincia di Pordenone di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale futura emanazione.
2. Ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06, nei casi di rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione da parte della Provincia di Pordenone, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione.

Art. 8 – CONTROLLI

1. E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.
2. E', altresì, facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni della presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 e delle sanzioni di cui all' art. 279 della parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Art. 9 – RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
2. I contenuti del presente provvedimento e dei relativi allegati potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito dell'adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
3. L'adesione ad un'autorizzazione di carattere generale non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista e che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.

Art. 10 – ALLEGATI

Alla presente autorizzazione sono allegati, quali parti integranti della stessa:

- allegato 1: Requisiti tecnici e prescrizioni per l'adesione all'autorizzazione generale

- allegato 2: Parte I - Dati tecnici
Parte II - Qualità e quantità materie prime utilizzate.

Art. 11 – DIFFUSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata integralmente all'albo Pretorio della Provincia per almeno 90 giorni e sul sito Internet della Provincia di Pordenone (<http://www.provincia.pordenone.it/>). Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 6, alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale ed alla Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Art. 12 – RICORSI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

Pordenone, lì 17/05/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

ALLEGATO 1

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI "VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLO O VETRO CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 KG/GIORNO"

1 – Generalità

1.1 - Fasi della lavorazione

Gli impianti che svolgono le attività di “verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicanti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno” sono autorizzati a svolgere le seguenti fasi lavorative:

1. preparazione dei prodotti vernicanti
2. applicazione dei prodotti vernicanti liquidi con le seguenti modalità:
 - a spruzzo di vario tipo
 - applicazioni manuali ed assimilabili
 - a spalmatura
 - a velatura
 - ad immersione (impregnazione, cataforesi/anaforesi)
 - flow-coating (a pioggia)
3. applicazione dei prodotti vernicanti in polvere con le seguenti modalità:
 - elettrostatica
 - a letto fluido ed assimilabili
4. appassimento ed essiccazione
5. pulizia delle attrezzature.

Qualora all’interno di uno stabilimento siano svolte anche operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, la Ditta/Società potrà presentare istanza di adesione alle specifiche autorizzazioni di carattere generale:

- “Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g”,
- “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche”.

2 - Qualità e quantità delle materie prime utilizzate

Le materie prime che possono essere utilizzate nelle operazioni di cui al paragrafo 1.1 sono:

- prodotti vernicanti contenenti solventi,
- prodotti vernicanti all’acqua,
- prodotti vernicanti in polvere,
- diluenti per la diluizione dei prodotti vernicanti,
- solventi organici per la pulizia delle attrezzature.

L’adesione all’autorizzazione generale comporta il fatto che, per le attività di cui al precedente paragrafo 1.1, il quantitativo massimo di prodotti vernicanti pronti all’uso non superi 50 kg/g e il solvente contenuto nei prodotti utilizzati sia complessivamente uguale o inferiore a 5 tonnellate/anno.

La società, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve compilare la parte II dell’allegato 2 con i dati relativi all’anno precedente e con le modalità ivi descritte, conservandola presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo.

3 - Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dell’impianto

3.1 - Sistemi di captazione e abbattimento previsti

Le fasi lavorative elencate al paragrafo 1.1 devono essere presidiate da idoneo sistema di aspirazione localizzato (preferibilmente tunnel, pareti aspiranti o cabine di verniciatura,...), e le emissioni devono essere captate e convogliate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

Gli effluenti provenienti dalle fasi lavorative indicate con i n. 1, 2, 3 devono essere trattati con:

- abbattimento del materiale particellare (particolato residuo) tramite sistemi di depolverazione a secco o ad umido con rendimento di filtrazione non inferiore al 90%;
- successivo stadio di adsorbimento delle sostanze organiche volatili con filtro a carboni attivi.

In alternativa ai sistemi ad adsorbimento con filtro a carboni attivi possono essere utilizzati impianti di termodistruzione catalitica e non catalitica, in particolare per il trattamento delle eventuali correnti di rigenerazione dei carboni attivi o scrubber.

Lo stadio di adsorbimento a carboni attivi o gli altri eventuali sistemi alternativi possono essere omessi nei seguenti casi:

- realizzazione di cicli di verniciatura in cui si utilizzano **esclusivamente** prodotti vernicianti liquidi all'acqua (si considerano a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti nell'applicazione solvente organico in misura inferiore al 30 % in peso)

oppure
- utilizzo di prodotti la cui la percentuale media in peso di COV sia inferiore al 50% (il calcolo dovrà essere eseguito su base annua sui prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi di pulizia e di lavaggio)

oppure
- se viene dimostrato, con il controllo analitico iniziale, il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera al cammino indicati nel paragrafo 3.2.

Il carbone attivo, se utilizzato, deve essere sostituito con cadenza relazionata al tipo di carbone e al tipo di solventi organici presenti nei prodotti vernicianti utilizzati.

La miscelazione dei prodotti vernicianti deve essere eseguita all'interno di un locale o cabina dotato di impianto di aspirazione o comunque in prossimità degli impianti di aspirazione utilizzati per l'applicazione dei prodotti vernicianti. Si consiglia, inoltre, di effettuare anche la pulizia delle attrezature in presenza di aspirazione per ridurre al minimo le emissioni diffuse di COV che da questa si possono originare e salvaguardare quindi la salubrità nei luoghi di lavoro.

Le cabine di verniciatura e le pareti aspiranti degli impianti nuovi devono essere predisposte per l'eventuale utilizzo dei filtri a carboni attivi.

3.2 - Limiti di emissione

L'esercizio, la manutenzione dell'impianto e la sostituzione dei filtri devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	VALORE LIMITE (mg/Nm ³)
Fase di verniciatura (applicazione dei prodotti vernicianti liquidi o in polvere) (par. 1.1, punti 2 e 3)	Polveri totali	3
Fasi di preparazione e applicazione di prodotti vernicianti liquidi (par. 1.1, punti 1 e 2)	<i>Composti organici in Allegato I, Parte 2, Tabella D del D.Lgs. 152/2006:</i> Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V	5 mg/Nm ³ 20 mg/Nm ³ 150 mg/Nm ³ 300 mg/Nm ³ 600 mg/Nm ³

Fase di essiccazione (par. 1.1, punto 4)	Polveri totali (<u>SOLO PER VERNICIATURA IN POLVERE</u>)	3
	Carbonio Organico Totale (C.O.T.)	50

Nel caso vengano utilizzati sistemi di abbattimento per i COV, devono essere rispettati, per i punti di emissione nei quali essi sono presenti, i seguenti limiti:

PROVENIENZA	INQUINANTE	VALORE LIMITE (mg/Nm ³)
Sistema di abbattimento a carboni attivi	Carbonio Organico Totale (C.O.T.)	50
Sistema di abbattimento a termodistruzione non catalitica	Carbonio Organico Totale (C.O.T.)	50
Sistema di abbattimento a termodistruzione catalitica	Carbonio Organico Totale (C.O.T.)	50
	Aldeidi	20

3.3 – Manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento delle emissioni

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

La società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all'appendice 2 – allegato VI – parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o fornendo altra documentazione, da tenere a disposizione presso l'impianto, attestante gli avvenuti interventi di manutenzione.

4 - Prescrizioni relative ai condotti di scarico e modalità di effettuazione dei controlli

4.1 – Punti di prelievo e caratteristiche dei condotti

Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.”

4.2 - Modalità di effettuazione dei controlli

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
SW-846 METHOD 0011	Sampling for selected aldehyde and ketone emissions from stationary sources

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose, rispettano i limiti imposti nel presente provvedimento.

4.3 - Periodicità dei controlli

La società deve effettuare il rilevamento delle emissioni in atmosfera per la determinazione di tutti i parametri previsti dal punto 3.2 con le seguenti modalità:

- nel caso di installazione di un nuovo impianto, trasferimento o modifica sostanziale successivamente alla messa a regime e comunque entro il tempo massimo di 45 giorni dalla messa a regime, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG;
- in caso di impianti esistenti (già autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 o del D.Lgs. 152/06) entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo eventualmente già effettuate fino a dodici mesi prima della data di presentazione della domanda, purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento).

Successivamente al rilevamento delle emissioni di cui sopra, le aziende:

con consumo massimo teorico di solvente inferiore o uguale a 1,5 tonnellate/anno	<u>non dovranno eseguire controlli analitici periodici</u>
con consumo massimo teorico di solvente superiore a 1,5 tonnellate/anno	<u>non dovranno eseguire controlli analitici periodici nei seguenti casi:</u> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di cicli di verniciatura in cui si utilizzano esclusivamente prodotti vernicianti liquidi all'acqua (si considerano a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti nell'applicazione solvente organico in misura inferiore al 30 % in peso) <li style="text-align: center;">oppure - utilizzo di prodotti la cui la percentuale media in peso di COV sia

	<p>inferiore al 50% (il calcolo dovrà essere eseguito su base annua sui prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi di pulizia e di lavaggio)</p> <p style="text-align: center;"><u>oppure</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sia presente un sistema di abbattimento dei composti organici volatili tra quelli indicati al paragrafo 3.1 (carboni attivi, scrubber, combustori...). <p>In tutti gli altri casi deve essere effettuato un controllo analitico periodico delle emissioni almeno <u>ogni cinque anni</u> dalla data di effettuazione dei controlli di messa a regime.</p>
--	--

I risultati degli eventuali campionamenti analitici dovranno essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

Tutte le eventuali rilevazioni analitiche di cui sopra dovranno essere effettuate nelle condizioni più gravose di utilizzo dell'impianto.

ALLEGATO 2 –PARTE I

DATI TECNICI DA FORNIRE PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI “VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLO O VETRO CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 KG/GIORNO”

Breve descrizione del complessivo ciclo produttivo all'interno del quale gli impianti per cui si richiede l'adesione all'autorizzazione generale sono inseriti:

Breve descrizione delle attività e degli impianti per cui viene richiesta l'adesione all'autorizzazione generale (fasi di lavorazione: verniciatura/essiccazione, tipologia impianto) indicando le sigle del punto di emissione:

Si compilino le seguenti tabelle.

Tab. 1: Descrizione delle caratteristiche dei camini

Punto emissione n.	Attività collegate al punto di emissione (Verniciatura, essiccazione)	Portata del camino (Nm ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa)	Temperatura di emissione (° C)	Durata emissione (h/giorno)	Altezza dal suolo (m)	Diametro o lati sezione del condotto di emissione (m o m x m)	Direzione di uscita del condotto

Tab. 2: Descrizione delle caratteristiche dei sistemi di abbattimento

Scheda tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
PARAMETRI	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Tipo di tessuto	
Metodo di pulizia	
Superficie filtrante totale (m ²)	
Velocità di filtrazione in m/s	
Perdita di carico (M Pa)	
Efficienza captazione %	
Sostituzione filtri (ore/funzionamento)	

Le caselle devono essere tutte compilate per ogni singola voce in tabella e per ogni impianto di abbattimento al servizio dei punti di emissione.

Scheda tecnica sistema di abbattimento a umido per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.: <i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm ³ /h)	
Tipo di liquido usato	
Portata di liquido (m ³ /s)	
Pressione del liquido (M Pa)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	

Le caselle devono essere tutte compilate per ogni singola voce in tabella e per ogni impianto di abbattimento al servizio dei punti di emissione.

Schema tecnica per carboni attivi	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.: <i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm ³ /h)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	
Peso carbone attivo (kg)	
Superficie specifica (m ² /g)	
Frequenza di sostituzione dei carboni	
Efficienza captazione (%)	

Le caselle devono essere tutte compilate per ogni singola voce in tabella e per ogni impianto di abbattimento al servizio dei punti di emissione.

Schema per postcomubustore catalitico	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.: <i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm ³ /h)	
Tipo di catalizzatore	
Temperatura di esercizio del catalizzatore (°C)	
Area catalitica specifica (m ² /mc)	
Durata del catalizzatore	
Combustibile ausiliario utilizzato	
Recupero termico (SI/NO)	
N° manutenzioni ordinarie annue	

Le caselle devono essere tutte compilate per ogni singola voce in tabella e per ogni impianto di abbattimento al servizio dei punti di emissione.

Schema per postcomubustore termico	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.: <i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm ³ /h)	
N° bruciatori e tipo di combustibile	
Temperatura di esercizio del combustore (°C)	
Tempo di permanenza	
Recupero termico (SI/NO)	
N° manutenzioni ordinarie annue	

Le caselle devono essere tutte compilate per ogni singola voce in tabella e per ogni impianto di abbattimento al servizio dei punti di emissione.

DICHIARO

di rientrare in una delle seguenti condizioni tali per cui **l'attività è esentata del controllo analitico periodico** delle emissioni:

- attività con consumo massimo teorico di solvente inferiore o uguale a 1,5 tonnellate/anno;
- attività con consumo massimo teorico di solvente superiore a 1,5 tonnellate/anno e rispetto di una delle seguenti condizioni:
 - realizzazione di cicli di verniciatura in cui si utilizzano esclusivamente prodotti vernicianti liquidi all'acqua;
 - utilizzo di prodotti la cui percentuale media in peso di COV sia inferiore al 50%;
 - presenza, per tutti i camini afferenti l'attività di verniciatura, di un sistema di abbattimento dei composti organici volatili (carboni attivi, scrubber, combustori...);

oppure

- di **non rientrare in una delle precedenti condizioni e pertanto di dover effettuare i controlli analitici periodici** delle emissioni almeno ogni 5 anni.

ALLEGATO

alla presente la seguente documentazione tecnica/amministrativa:

- planimetria generale dello stabilimento in scala 1:100 o 1:200 in cui indicare le aree occupate da ciascun impianto, dalle singole linee produttive schematizzate in macchinari presenti e/o elementi caratterizzanti ogni fase lavorativa, gli impianti tecnologici e di abbattimento con i relativi collegamenti alle fasi lavorative e l'indicazione dei punti di emissione numerati progressivamente;
- carta tecnica Regionale o cartografia equivalente - in scala 1:5000 o 1:10000 – con individuazione dell'attività;
- stralcio del P.R.G. Comunale con localizzazione della ditta sul territorio e con indicazione della destinazione urbanistica della zona;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione alla Camera di Comercio (Modulo 1);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione “antimafia” (Modulo 2).

(luogo e data)

In Fede

Il Gestore
(timbro della ditta e firma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art.7 del Codice medesimo.

ALLEGATO 2 – PARTE II

QUALITÀ E QUANTITÀ MATERIE PRIME UTILIZZATE

Entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere compilate la successive tabelle 3 e 4 con i dati relativi all'anno precedente e devono essere conservate presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo. Nella prima compilazione della presente parte II dell'allegato 2, relativamente agli impianti nuovi o alle modifiche sostanziali, deve essere riportato il quantitativo di materie prime utilizzate per il periodo compreso tra la data di messa a regime e la fine dell'anno solare.

 Il consumo annuo delle materie prime deve essere registrato secondo il modello della **Tabella 3**.

Tabella 3: consumo annuo di prodotti


Periodo di riferimento: dal 01/01/_____ al 31/12/_____

Tipologia prodotto (si elencano alcuni esempi)	Quantità annua utilizzata (t/a)	Solvente contenuto (t/a)	Materia solida contenuta (t/a)
vernici (a solvente, ad acqua, poliuretaniche, poliesteri, in polvere, ecc..)			
tinte			
diluenti			
catalizzatori			
prodotti utilizzati per la pulizia			
ecc....			

TOTALI:

Consumo annuo di solvente (totale solvente contenuto)

Massa totale annua di materia solida (totale residuo secco)



 L'operatività degli impianti (giorni/anno) deve essere registrata secondo il modello della **Tabella 4**.

Tabella 4: operatività annua degli impianti

Punto emissione n.	Attività collegate al punto di emissione (Verniciatura, essiccazione)	Durata emissione (giorni/anno)

Note:

1. Devono essere registrati i prodotti contenenti solventi organici acquistati ed effettivamente utilizzati nel periodo di riferimento. La quantità di solvente che eventualmente viene recuperata e reimessa nel ciclo produttivo, anche solo per il lavaggio delle attrezzature, non può essere sottratta dal totale annuo di solvente utilizzato.
2. Il consumo annuo di solvente va calcolato in base al funzionamento normale di esercizio dell'impianto e alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto.

3. Si ricorda che i consumi medi giornalieri di prodotti vernicianti pronti all'uso devono essere deducibili dalle relative fatture di acquisto e/o dalle schede dei movimenti di magazzino, conservate a cura del responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo. Le schede di sicurezza dei prodotti vernicianti utilizzati e delle materie prime ausiliarie devono ugualmente essere conservate a cura del responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo.